



COMUNE di FIVIZZANO

Provincia di Massa – Carrara

Toscana

Medaglia d'Argento al Valor Militare - Medaglia D'Oro al Merito Civile



Area reperimento e gestione delle risorse finanziarie

CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E TARI GIORNALIERA DAL 01 APRILE 2017 AL 31/03/2022.

INDICE

- Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
- Art. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO
- Art. 4 - REVISIONE CORRISPETTIVO
- Art. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
- Art. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE
- Art. 7 - RECUPERO DELL'EVASIONE
- Art. 8 - IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Art. 9 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- Art. 10 - SERVIZI GRATUITI
- Art. 11 - CENSIMENTO ISTALLAZIONI PUBBLICITARIE
- Art. 12 - RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO
- Art. 13 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 14 - RICORSI ED ATTIVITA' PROCESSUALE
- Art. 15 - REGISTRI E STAMPATI
- Art. 16 - BANCHE DATI E INFORMATIZZAZIONE
- Art. 17 - MODALITA' DI VERSAMENTO AL COMUNE DELLE SOMME INCASSATE
- Art. 18 - RENDICONTI CONTABILI
- Art. 19 - STIPULA DEL CONTRATTO
- Art. 20 - SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO
- Art. 21 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO
- Art. 22 - CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 23 - SANZIONI
- Art. 24 - SUBAPPALTO, CESSIONE DI CONTRATTO E CESSIONE DI AZIENDA
- Art. 25 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLA BANCA DATI
- Art. 26 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
- Art. 27 - VARIAZIONI E RECESSO
- Art. 28 - DECADENZA
- Art. 29 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- Art. 30 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
- Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI
- Art. 32 - RINVIO ALLE NORME GENERALI

ART. 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente Capitolato d'Oneri regola i rapporti contrattuali della concessione dei servizi di:
 - Riscossione, accertamento ed eventuali rimborsi dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e materiale servizio delle pubbliche affissioni;
 - Riscossione, accertamento ed eventuali rimborsi della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - Riscossione, accertamento ed eventuali rimborsi della Tari giornaliera di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, e all'art. 42 del Regolamento Comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 07 agosto 2014

2. Tutti i servizi oggetto della concessione dovranno essere svolti e disimpegnati conformemente alle leggi vigenti ed ai regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi ed esecutivi a tutti gli effetti ed applicando le tariffe regolarmente deliberate dal Comune.

2. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e pubbliche funzioni inerenti la riscossione volontaria e coattiva delle entrate sopra descritte, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento; l'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti riconoscono al Comune, i cui poteri sono da intendersi trasferiti e/o delegati all'aggiudicatario per effetto della concessione stessa.

3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97.

ART. 2
DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è di anni 5 a decorrere presumibilmente dalla data del 01/04/2017 e comunque alla scadenza dell'eventuale proroga tecnica concessa all'attuale concessionario. La scadenza è fissata nel 31/03/2022.

2. Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto senza l'obbligo di disdetta. La concessione può essere rinnovata o prorogata sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse per un ulteriore periodo massimo di anni cinque.

3. Qualora alla scadenza non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, il concessionario dovrà garantire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, su richiesta dell'amministrazione appaltante, per un periodo massimo di mesi nove.

4. Nel caso in cui, nel periodo di durata della concessione, dovessero entrare in vigore provvedimenti normativi atti a modificare o sostituire le entrate locali oggetto del presente appalto, il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa, senza che il Concessionario possa avanzare alcuna

pretesa a riguardo, al fine di procedere a una nuova gara per la gestione della nuova entrata. Qualora invece il Comune decida per la prosecuzione della concessione, anche temporanea, saranno apportati, se necessario, gli opportuni correttivi al contratto.

5. La concessione s'intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'abolizione dell'istituto della concessione stessa.

6. Al termine della concessione, il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

ART. 3

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo, con obbligo del Concessionario di corrispondere al Comune un minimo garantito al netto dell'aggio non inferiore all'importo offerto in sede di gara per ciascun anno della concessione.

2. L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura dal medesimo offerta in sede di gara.

3. Detto aggio è rapportato:

- all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni e relativi accessori, ad eccezione delle maggiorazioni di cui all'art. 22, c. 9, del D. Lgs. 507/93 da intendersi attribuite interamente al concessionario, e dei diritti di cui all'art. 19 del D.Lgs. 507/93 da ripartirsi in egual misura.
- all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di tassa per l'occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche ed alla tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di Tari giornaliera.

4. La misura dell'aggio posto a base di gara è pari:

- al 22 % per imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni;
- al 29 % per la tassa occupazione suolo pubblico permanente e temporanea e tari giornaliera.

Il canone minimo annuo garantito a favore del Comune è stabilito nelle seguenti misure:

- euro 6.000 per l'imposta comunale di pubblicità
- euro 5.000 per diritti pubbliche affissioni
- euro 28.500 per la tassa occupazione temporanea e permanente spazi ed aree pubbliche.
- euro 1.000 per Tari giornaliera

Per un totale annuo pari ad € 40.500,00.

5. L'aggio deve essere calcolato sui compensi lordi ed è da intendersi in corrispettivo di tutti gli obblighi assunti ed a compenso di qualsiasi spesa inerente l'organizzazione che l'impresa concessionaria dovrà darsi.

ART. 4

REVISIONE CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo resterà invariato per tutto il periodo della durata del contratto e non sarà soggetto ad alcuna revisione, fatta salva la facoltà della stazione committente di provvedere al ragguglio dell'aggio in aumento o diminuzione, qualora, vigente il contratto, si verificassero, a seguito di

Servizio Ragioneria

Tel. 0585 942148 Fax 0585 926615

e-mail: ragioneria@comune.fivizzano.ms.it

Via Umberto I° - 54013 FIVIZZANO (MS)

Tel. 0585 94211 Fax 0585 926615

Cod. Fisc. 00087770459

provvedimenti legislativi e/o regolamentari, variazioni superiori al 10% del gettito annuo complessivo per ogni singola entrata in concessione.

In caso di variazione in diminuzione del gettito annuo complessivo della singola entrata in concessione inferiore al 10%, il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio ed alcuna contestazione.

2. Qualora si verificassero le condizioni per determinare una variazione delle entrate, le condizioni saranno rinegoziate mediante accordo tra le parti.

ART. 5 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario, con il presente capitolato, si obbliga in particolare a:

1) applicare il Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 e ss.m.i.e le altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti e di tutte le successive modificazioni, integrazioni e variazioni che eventualmente verranno adottate;

2) applicare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e sul diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di consiglio comunale n. 58 del 29.6.1994 e successive modificazioni ed il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di consiglio comunale n. 34 bis del 03.05.1994 e successive modificazioni e Regolamento Comunale per l'applicazione della IUC all'art 42 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 07 agosto 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

3) applicare la le tariffe approvate dall'Amministrazione Comunale;

4) diventare titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore ed è tenuto a provvedere, in modo diligente e costante, al migliore funzionamento dei servizi;

5) subentrare in tutte le posizioni del concessionario precedente con obbligo di concludere l'iter di tutti gli atti relativi a periodi antecedenti all'inizio della concessione, comprese le affissioni di cui siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione, nonché a subentrare al precedente concessionario, come parte resistente o parte attrice, nei contenziosi in corso alla data di inizio del servizio;

6) designare un funzionario responsabile, cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 507/93. Tale funzionario deve essere in possesso almeno del titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado;

7) agire per mezzo di un rappresentante, se necessario, munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art. 10 del D.M. 11/9/2000 n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi del comma precedente;

8) assumere la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini del Processo Tributario. Il concessionario potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio Procuratore Speciale;

9) designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;

10) designare inoltre il Responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Le designazioni dei responsabili di cui ai punti 6), 7), 8), 9) e 10) debbono essere comunicate all'Amministrazione comunale alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione;

11) trasmettere, tramite il rappresentante, all'Amministrazione Comunale, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta nell'anno precedente dalla quale risultino:

- quadro generale di tutte le riscossioni effettuate nell'anno, separatamente per ogni singolo tributo di tributo, sanzione ed interessi;

Servizio Ragioneria

Tel. 0585 942148 Fax 0585 926615

e-mail: ragioneria@comune.fivizzano.ms.it

Via Umberto I° - 54013 FIVIZZANO (MS)

Tel. 0585 94211 Fax 0585 926615

Cod. Fisc. 00087770459

- numero accertamenti effettuati;
- numero di ricorsi aperti, chiusi e relativi dispositivi;
- recuperi effettivi del tributo;
- le eventuali problematiche riscontrate inerenti la gestione e proposte da sottoporre all'Amministrazione per le programmazioni future e qualunque altro aspetto di cui il responsabile del Servizio tributi del Comune richiede chiarimenti in forma scritta.

12) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;

13) effettuare la manutenzione degli impianti delle pubbliche affissioni come indicato all'articolo 8 del presente capitolato;

14) garantire la presenza di un ufficio aperto al pubblico, sito nel territorio del Comune di Fivizzano, in zona centrale, possibilmente ubicato al piano terra e comunque privo di barriere architettoniche, i cui orari dovranno essere concordati con il Comune, con un orario minimo di apertura offerto in sede di gara; tale ufficio dovrà recare all'esterno una targa con la dicitura "Comune di Fivizzano – Servizio TOSAP, Affissioni e Pubblicità – Gestione ditta.....".

Il concessionario deve esporre nell'ufficio cui accede il pubblico:

- Elenco degli spazi destinati alle affissioni
- La tariffa relativa ai diritti di affissione
- La tariffa dell'imposta di pubblicità.

15) In tali locali assicurare agli utenti con adeguata professionalità e competenza le seguenti attività di sportello:

- Servizio informazioni;
- Servizio assistenza alla emissione delle Bollette/Fattura;
- Servizio assistenza per gli avvisi di accertamento;

L'ufficio dovrà essere decorosamente arredato ed attrezzato tecnologicamente, necessariamente dotato di telefono, fax e posta elettronica .

In detti locali il Concessionario deve eleggere il proprio domicilio per tutta la durata della concessione. Presso tale recapito i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative al servizio oggetto del presente capitolato e il Comune può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del concessionario.

16) deve avere un sito internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e tariffe oggetto della concessione.

17) deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.

18) L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione e consultazione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del D. Lgs. n. 507/1993, le tariffe ed i regolamenti adottati dal Comune che regolano le entrate date in concessione.

19) Il concessionario deve precompilare e recapitare gratuitamente ai contribuenti gli avvisi di pagamento per i versamenti in autoliquidazione.

20) ricevere e registrare le dichiarazioni di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 507/93;

21) costituire ed aggiornare un archivio informatizzato dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione, trasmettendo copia di tali banche dati informatizzate al Comune entro il 30 marzo di ogni anno e comunque alla scadenza della concessione, con descrizione dei tracciati, che dovranno essere compatibili con quelli in uso all'Ente;

22) compiere le prestazioni ed adempiere alle prescrizioni di cui al presente capitolato;

23) fornire supporto e proposte relative alla determinazione del Piano degli impianti ed eventuali modifiche regolamentari;

24) presentare il Conto Giudiziale ai sensi del combinato disposto dall'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 e dall' art. 93 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Servizio Ragioneria

Tel. 0585 942148 Fax 0585 926615

e-mail: ragioneria@comune.fivizzano.ms.it

Via Umberto I° - 54013 FIVIZZANO (MS)

Tel. 0585 94211 Fax 0585 926615

Cod. Fisc. 00087770459

25) segnalare alla Polizia Municipale tutte le presunte violazioni rilevate per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

2. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto Servizio Pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

ART. 6

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AL PERSONALE

1. Il concessionario ha l'obbligo di disporre di personale in misura tale da garantire il regolare funzionamento del servizio, obbligandosi ad attuare per tutta la durata della concessione, nei confronti dei lavoratori dipendenti ed eventuali soci, se costituito sotto forma di società cooperativa, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. Il concessionario provvede a proprie cure e spese alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le previdenze stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Il Concessionario dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci –lavoratori impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto della concessione, il trattamento derivante dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

3. Il Concessionario si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compreso quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

4. Qualora il Comune riscontrasse, o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, inadempienze del Concessionario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali ed al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio, compresi i soci – lavoratori, se trattasi di società cooperativa, ed al rispetto delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, il Comune procederà alle segnalazioni agli organi interessati ed assegnerà al Concessionario il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Nel caso in cui il Concessionario non adempia entro il suddetto termine, il Comune, previa ulteriore diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario e destinerà quota parte della cauzione al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

5. Il Comune si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuto affidamento del presente servizio nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

6. Il personale del concessionario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità.

7. Il Concessionario dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e successive integrazioni e modifiche.

8. Il personale del Concessionario dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Comune committente e agli ordini impartiti dal Concessionario.

9. Il Concessionario è sempre responsabile civilmente delle operazioni eseguite dai suoi impiegati od agenti. E' altresì responsabile civilmente e penalmente degli infortuni e danni occorsi al personale durante lo svolgimento del servizio o subiti da terzi per causa dello stesso, e solleva fin d'ora il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa agli infortuni e danni predetti.

10. Tutto il personale agirà sotto la diretta responsabilità del Concessionario. Il Comune potrà, per comprovati motivi, chiederne la sostituzione.

11. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione comunale se non previsto da disposizioni di legge.

ART.7 RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'evasione presentato in sede di gara, con le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dalle Amministrazioni e concordandone con le stesse modalità e tempi di realizzazione.

ART. 8 IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il Concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti (quadri, tabelloni, standardi, poster ecc.) delle affissioni pubbliche esistenti alla data di stipulazione del contratto. A tal fine si allega elenco degli impianti già esistenti.

2. Il Concessionario, dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla revisione generale degli impianti esistenti entro sei mesi dalla stipula del contratto e alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da garantirne la conservazione e funzionalità e sostituire quelli in cattivo stato o che non siano più conformi al Piano esistente, garantendo l'efficienza e la sicurezza, nonché il decoro dell'ambiente cittadino.

3. La tipologia dei nuovi impianti eventualmente da installare come da progetto presentato in sede di gara, ivi compresi quelli da sostituire, deve essere conforme al vigente Regolamento urbanistico Comunale e alle norme del Codice della Strada.

4. Per la sostituzione e/o installazione degli impianti il Concessionario dovrà preliminarmente effettuare gli opportuni sopralluoghi e prendere accordi con le maestranze degli uffici comunali competenti.

4. Nel caso in cui l'ambito interessato all'installazione e/o sostituzione degli impianti, fosse sottoposto ad eventuali vincoli, il Concessionario dovrà preliminarmente ottenere le opportune autorizzazioni.

5. Ogni manufatto dovrà essere calcolato e realizzato adeguatamente e dovrà essere posato in opera tenendo conto della natura del terreno e delle spinte del vento, in modo da garantire la stabilità in riferimento a quanto richiesto dalla vigente normativa.

6. Il Comune può in qualsiasi momento disporre, per motivi di pubblico interesse, la rimozione temporanea o definitiva di uno o più impianti collocati dalla concessionaria, assegnando congruo termine all'aggiudicataria per provvedere. Nei casi di urgenti lavori stradali o di ordine pubblico, il termine potrà essere ridotto a 10 giorni, in difetto di adempimento provvederà il Comune con addebito delle spese.

7. A carico del Concessionario sarà inoltre il ripristino ad arte delle pavimentazioni di qualsiasi tipo interessate alla collocazione dei sostegni secondo le norme tecniche indicate nei vigenti regolamenti comunali.

8. Annualmente il Concessionario invia al Comune una relazione in ordine allo stato di attuazione del programma di manutenzione, corredata dall'elenco analitico degli interventi effettuati, su supporto informatico.

9. Al termine della concessione, tutti gli impianti posti in opera, in piena efficienza e manutenzione, passeranno a titolo gratuito nella proprietà e disponibilità comunale.

10. Il Concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti e dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affidati alla sua concessione.

11. Gli eventuali canoni o tasse, dovuti per l'occupazione di spazi od aree relative alle installazioni di impianti, sono a carico del Concessionario qualora gli impianti medesimi insistano su proprietà diversa da quella del Comune.

ART.9 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni dei manifesti e alla riscossione dei relativi diritti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 507/93 nonché del Regolamento Comunale negli spazi ad esse appositamente riservati. E' consentita l'affissione diretta da parte dei privati negli spazi di loro pertinenza e previo pagamento dell'imposta dovuta.
2. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al concessionario che provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.
3. Nessun manifesto potrà essere affisso se non munito, in modo ben visibile, del timbro a calendario indicante la data dell'ultimo giorno nel quale il manifesto stesso dovrà restare esposto al pubblico.
4. L'attività si articolerà altresì in:
 - a) ricezione delle prenotazioni e commissioni per l'effettuazione delle affissioni tramite il servizio pubblico e riscossione dei relativi diritti;
 - b) materiale affissione dei manifesti consegnati;
 - c) de-affissione ovvero copertura dei manifesti scaduti e/o abusivamente affissi;
 - d) emissione accertamenti per recupero diritti per le affissioni abusivamente effettuate nonché segnalazione al Comando di Polizia Locale.
5. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.
6. La maggiorazione di cui all'art. 22, comma 9 del D.Lgs 507/93, relativa ai servizi d'urgenza, notturni e/o festivi, in considerazione della particolarità della prestazione, è attribuita interamente al concessionario. I servizi in argomento sono prestati su espressa richiesta dell'utente.
7. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa; entro due giorni dalla data di scadenza dell'affissione il concessionario dovrà provvedere alla copertura dei manifesti scaduti con fogli bianchi ovvero con nuovi manifesti. Il concessionario dovrà, entro lo stesso termine provvedere alla deaffissione dei manifesti abusivamente affissi. Lo stesso sostituirà i manifesti strappati e/o deteriorati con altri tempestivamente forniti dal committente.

ART. 10 SERVIZI GRATUITI

1. Il concessionario si impegna a provvedere a suo carico, senza spese aggiuntive per l'Amministrazione Comunale, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità pubbliche, la cui affissione si sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 507/1993, ed alle affissioni di manifesti comunali inerenti le iniziative promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale stessa.
2. Il Concessionario dovrà riservare il 10% degli spazi totali per l'affissione dei manifesti ai soggetti di cui all'art. 20 del D.lgs. 507/93, attenendosi alle norme del regolamento comunale. L'affissione in tali spazi è esente dal diritto sulle pubbliche affissioni. Il Comune e il Concessionario non forniscono personale per tale affissione.
3. Il concessionario è impegnato ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dal D.Lgs. 507/93 e dal regolamento comunale.

ART.11 CENSIMENTO INSTALLAZIONI PUBBLICITARIE

1. Il Concessionario si impegna, entro un anno dalla stipula del contratto, ad effettuare un censimento di tutte le installazioni pubblicitarie presenti sul territorio comunale, al fine di accertare eventuali installazioni pubblicitarie abusive. Le risultanze del censimento dovranno essere trasmesse al Comune con dettagliata relazione.
2. Il pagamento del tributo non regolarizza in nessun modo le installazioni e/o occupazioni non autorizzate rispetto alle quali il Comune adotterà i provvedimenti repressivi del caso. In caso di rimozione delle installazioni abusive il Concessionario non potrà eccepire al Comune eventuali riduzioni di gettito dell'imposta e quindi del corrispettivo.
3. Il Concessionario è inoltre tenuto ad effettuare una costante vigilanza sul territorio ed ha l'obbligo di segnalare al Comune la presenza di eventuali mezzi pubblicitari abusivi e/o occupazioni abusive.

ART. 12 RETTIFICHE ED ACCERTAMENTI D'UFFICIO

1. Il concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando formali atti nei modi e tempi previsti dalla legge.
2. Il Concessionario deve periodicamente aggiornarsi sulla situazione delle variazioni intervenute sulle autorizzazioni comunali. Tale aggiornamento deve necessariamente essere effettuato almeno una volta all'anno prima dell'emissione dei bollettini. Il Concessionario deve rendere noto all'utente che il pagamento del tributo non sostituisce né sana la mancanza dell'atto autorizzatorio.

ART.13 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Concessionario ha facoltà di fare ricorso alla ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/10/1910 n. 639, e a valersi dell'ufficiale di riscossione istituito con la L. 265 del 22/11/2002 ed è a carico del Concessionario che ha eseguito gli accertamenti ogni onere conseguente alla procedura esecutiva. La nomina degli ufficiali di riscossione dovrà essere effettuata ai sensi della normativa vigente.
2. Il Concessionario alla scadenza contrattuale è obbligato alla consegna al Comune degli atti relativi alla gestione effettuata, nonché alla consegna dell'elencazione delle procedure di riscossione coattiva iniziata, o da iniziare, relativamente alle imposte o tasse accertate per atti notificati o azioni intraprese in sede esecutiva.

ART. 14 RICORSI E ATTIVITA' PROCESSUALE

1. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi anche ai fini dello svolgimento del processo tributario.
2. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.
3. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al Concessionario.
4. Il Concessionario, ove convenuto in giudizio, in tutti i casi di impugnazione, a qualsiasi titolo, degli atti della procedura di ricognizione e riscossione delle entrate dell'ente di cui al presente capitolato, sta in giudizio con oneri esclusivamente a proprio carico.
5. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti il contenzioso ancora in essere, derivante dall'operato del precedente concessionario.

ART.15 REGISTRI E STAMPATI

1. Il concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.
2. Il concessionario dovrà essere provvisto a sua cura e spese di tutti gli stampati, i registri, i bollettari ed ogni altro materiale che sia necessario all'espletamento del servizio; è esclusa altresì ogni possibilità di richiesta di rimborso spese ai contribuenti se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
3. Per ogni riscossione il concessionario deve rilasciare al contribuente specifica quietanza prelevata dal relativo bollettario. I bollettari, prima di essere utilizzati, dovranno essere vidimati e bollati nei modi di legge.
4. Della consegna dei bollettari sarà tenuto apposito registro di carico e scarico.
5. Il concessionario conserva i bollettari delle riscossioni e li esibisce ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli.
6. Con cadenza mensile il concessionario è tenuto a produrre apposita contabilità analitica dalla quale risultino gli incassi realizzati nel periodo relativo.

ART. 16

BANCA DATI E INFORMATIZZAZIONE

1. Il Concessionario deve gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informatici dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune e dovranno consentire:
 - l'acquisizione delle denunce originarie e di variazione
 - la stampa delle schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti;
 - la gestione dell'evasione e dell'elusione con la stampa delle liste dei contribuenti;
 - la gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione;
 - la gestione dei rimborsi;
 - la gestione del contenzioso.

ART. 17

MODALITA' DI VERSAMENTO AL COMUNE DELLE SOMME INCASSATE

1. Il versamento per ogni tipologia di entrata in concessione deve essere effettuato per quanto attiene ai versamenti spontanei di regola sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale di Fivizzano o attraverso gli ulteriori strumenti previsti ai sensi dell'art. 2-bis del D.L.193/2016, che prevede che per i versamenti spontanei (i.e.: riscossione ordinaria) debbano essere effettuati *“esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori”*.
2. Il versamento a seguito di riscossione coattiva per ogni tipologia di entrata in concessione può essere effettuato su un conto corrente postale intestato al concessionario e dedicato al Comune di Fivizzano, che deve essere acceso in modo da garantire il collegamento on line e la disponibilità della password al Comune di Fivizzano per tutta la durata della concessione per ottenere informazioni sui saldi e sui movimenti relativi allo stesso. In subordine ed in via residuale i versamenti delle somme dovute dai soggetti passivi, possono essere effettuati anche in contanti, previo rilascio di una

quietanza utilizzando appositi bollettari, con riversamento da parte del concessionario delle somme sugli specifici conti correnti dedicati.

3. Il concessionario, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni trimestrali, procederà a fatturare l'aggio di sua competenza sui proventi direttamente incassati dall'Ente e sarà pagata dal Comune entro il mese successivo alla presentazione della rendicontazione relativa.

4. Per quanto riguarda l'ammontare delle riscossioni coattive, al netto dell'aggio, deve essere versato a scadenze trimestrali posticipate, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre mediante accredito sul conto corrente intestato alla tesoreria comunale.

5. Qualora l'ammontare netto dei proventi non raggiunga la quota maturata del minimo netto garantito, il versamento deve essere integrato entro il termine per il versamento dell'ultima rata dell'anno di riferimento.

6. Per il ritardato versamento delle somme dovute alle scadenze sopraindicate sarà applicata al concessionario una indennità di mora pari al tasso di riferimento vigente da calcolarsi sugli importi non versati in ragione ai giorni di ritardo.

ART.18 RENDICONTI CONTABILI

1. Alla fine di ogni trimestre ed entro il termine di 20 giorni coincidente con il versamento delle rate trimestrali, il concessionario dovrà presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente evidenziando la ripartizione per i corrispettivi e l'importo netto complessivo di competenza del Comune.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario consegnerà al Comune, su idoneo supporto informatico concordato con il Responsabile del servizio tributi, la banca di tutti i dati relativi ai soggetti passivi dell'imposta, alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti effettuati e alle riscossioni eseguite, con riferimento alla situazione relativa al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il concessionario assume la qualifica di agente contabile e come tale è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti. Oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione secondo le previsioni dell'articolo 93, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del D.lgs. n. 267/2000 e nell'articolo 74 del R.D. n. 2440/1923.

La mancata presentazione del conto giudiziale comporta la decadenza della concessione e la denuncia del fatto alla Corte dei conti.

ART. 19 STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.

2. Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, il Concessionario deve presentare la documentazione necessaria per la firma del contratto, comprensiva della cauzione prevista dall'art. 22, che verrà successivamente stipulato ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs.50/2016.

2. Le condizioni offerte dal concessionario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

3. In caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati, l'aggiudicatario provvisorio viene dichiarato decaduto, il Comune escute la cauzione provvisoria e la concessione viene aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria.

4. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato d'onori;
- le norme previste nel bando di gara;
- la documentazione presentata in sede di gara;
- il progetto di gestione inerente la programmazione del servizio redatto dal concorrente concessionario e presentato in sede di gara.

ART. 20
SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. Tutte le spese per il servizio oggetto della concessione e per la stipulazione del relativo contratto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a completo carico del Concessionario e così a titolo esemplificativo quelle per stampati, cancelleria, tutto il materiale necessario per il regolare funzionamento del servizio, affitto locali, luce, riscaldamento, personale, tasse di ogni specie che in corso di contratto venissero applicate.

ART. 21
RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario risponderà direttamente di tutte le infrazioni, tenendo sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in pendenza del servizio stesso.

2. Il concessionario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività di gestione, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto o compenso alcuno, sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare apposita polizza per responsabilità civile derivante dall'effettuazione del servizio in oggetto con Compagnia assicuratrice di primaria importanza, entro la data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali congrui, comunque non inferiori ad € 1.000.000,00 (unmilione) per danni a cose e persone, nonché quelli di natura patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti. Copia della predetta polizza, dovrà essere consegnata unitamente alla cauzione all'Ufficio Gare e Appalti del Comune, prima della stipula del contratto.

ART. 22
CAUZIONE DEFINITIVA

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, di importo pari al 10% del valore del contratto, attraverso polizza fidejussoria o assicurativa "a prima richiesta" incondizionata rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati.

2. L'importo della cauzione s'intende ridotto della metà per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione.

4. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del concessionario. In difetto, il concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

5. La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto, la consegna delle banche dati e di tutta la documentazione che il Comune riterrà utile inerenti il servizio e verrà restituita all'Impresa.

ART. 23
SANZIONI

1. Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio l'Amministrazione ha facoltà di risolvere "ipso facto e de jure" il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo raccomandata A/R.
2. In casi meno gravi l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità indicate all'art.29 quando, dopo aver intimato almeno due volte all'aggiudicatario, a mezzo di raccomandata A.R. una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli .
3. In caso di negligenze o inadempienze di minore gravità l'Ente procederà all'immediata contestazione formale dei fatti rilevati, invitando l'Aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento;
4. Nel caso la Società/Ditta non fornisca elementi ritenuti dall'Amministrazione Comunale idonei a giustificare le inadempienze contestate verrà inflitta una penale, determinata con provvedimento dirigenziale, di importo compreso tra un minimo di € 78,50 e un massimo di € 785,00, da graduare in relazione alla gravità della contestazione. In caso di mancato pagamento il Comune potrà incamerare la somma avvalendosi della cauzione di cui all'art. 22 e con le modalità ivi previste.
5. Le contestazioni verranno comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.
6. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
7. Nel caso vengano rilevate omissioni tali da incorrere nella prescrizione del diritto alla riscossione, le somme non riscosse saranno poste a carico del Concessionario, fatta salva l'applicazione di quanto previsto ai punti precedenti.

ART. 24

SUBAPPALTO – CESSIONE DI CONTRATTO E CESSIONE DI AZIENDA

1. E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare o comunque cedere il contratto, sotto pena dell'immediata risoluzione del medesimo, dell'incameramento della cauzione e del risarcimento dei danni eventuali.
2. In caso di cessione (o affitto) d'azienda o di ramo d'attività della stessa la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo al cessionario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare della presente concessione.

ART. 25

RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI E DELLA BANCA DATI

1. Alla scadenza del contratto, il concessionario riconsegna al Comune, in piena efficienza e manutenzione, gli impianti delle pubbliche affissioni presi in consegna all'inizio della concessione e relative aggiunte.
2. Il concessionario risponde per gli eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, derivanti da cattiva manutenzione. Alla scadenza del contratto, la proprietà di diritto di tutti i quadri, cartelli, stendardi e di ogni altra installazione immessa in servizio nel corso della concessione, viene devoluta al Comune, senza corresponsione al concessionario di alcun compenso o indennità.
3. Alla scadenza del contratto, il concessionario consegna al Comune copia dell'archivio. La restituzione delle banche dati su supporto elettronico dovrà avvenire secondo il tracciato record indicato dal Comune un mese prima della scadenza della concessione.
4. A garanzia di tali obbligazioni, la cauzione viene svincolata solo successivamente alla consegna della banca dati e alla riconsegna degli impianti, previa attestazione in ordine alla assenza di danni da effettuarsi da parte del tecnico comunale, in contraddittorio con il concessionario.

ART. 26

ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, in corso di vigenza contrattuale, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio di competenza.

ART. 27 VARIAZIONI E RECESSO

1. Nei limiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative, i servizi oggetto della concessione mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione o aboliti, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla modifica dei rapporti contrattuali per adeguarli alle nuove condizioni, dimensionandoli alle mutate esigenze, sino al recesso di pieno diritto dallo stesso, senza che il concessionario possa avanzare pretese.

ART. 28 DECADENZA

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dagli artt. 11 e 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.

2. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.

3. In caso di decadenza il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.

4. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

ART. 29 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per patto espresso tutto quanto previsto nel presente Capitolato e nei documenti di gara ha carattere essenziale ed inderogabile e pertanto la violazione delle disposizioni contenute nel presente Capitolato potranno essere valutate ai fini della risoluzione del contratto a sensi dell'art.1453 e seguenti del Codice Civile.

2. Fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 28, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

a) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;

b) mancata costituzione della sede comunale come previsto al precedente art. 5;

c) interruzione del servizio senza giusta causa;

d) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

3. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 28.

ART. 30 TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assumerà, a pena di nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 31
TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per tutta la durata del servizio e dopo la scadenza, il Concessionario si obbliga a far sì che il proprio personale e tutti coloro che, comunque, collaborino all'esecuzione del servizio, osservino rigorosamente il segreto d'ufficio, relativamente ai dati sottoposti al trattamento.

3. Il Concessionario si obbliga altresì, a tenere indenne l'Amministrazione da ogni qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare alla stessa in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 32
RINVIO ALLE NORME GENERALI

1. Per quanto non espressamente indicato o richiamato nel presente capitolato, si farà riferimento alle norme e disposizioni vigenti.

Fivizzano, 16/12/2016

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

D.ssa Maria Luisa Gianni

Il presente documento informatico è munito di firma digitale certificata ai sensi del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82